



## **Piattaforma Web per la validazione del “Green Pass” nella scuola, aspettando il parere del Garante della Privacy.**

Affronto il tema della validazione della “certificazione verde”, obbligo per gli operatori scolastici (dirigenti, docenti, assistenti tecnici ed amministrativi e collaboratori scolastici) che il Ministero della Salute e dell’Istruzione stanno approntando per consentire una facile e rapida validazione degli obblighi stabiliti dal D.L. 111 del 6 agosto 2021.

Il mio ruolo di DPO (responsabile della protezione dei dati personali) mi porta a riflettere su alcune criticità sulla solidità del processo di tutela dei dati “particolari” (ex. dati sensibili) che questa soluzione potrebbe non aver considerato.

Partiamo dalle necessità imposte dal D.L. 111.

I Dirigenti Scolastici hanno l’obbligo di verificare la validità del certificato verde per tutto il personale della scuola dal 1 settembre 2021.

Ovviamente i Dirigenti Scolastici non potranno che delegare il personale di segreteria (ATA) o i collaboratori scolastici nell’assolvimento di tale compito di validazione con strumenti di verifica su device mobili (tablet/smartphone) sui quali dovrà essere installata l’app “verificac19” (disponibile per iOS e Android) in attesa della piattaforma web (che utilizza i protocolli http/https) che sarà disponibile quanto prima.

Questa procedura, per scuole strutturate su più plessi, comporta un notevole impegno di risorse umane e tecnologiche in quanto è inimmaginabile che, per la verifica, si possano usare device degli operatori incaricati della stessa.

Per questo i Ministeri competenti hanno valutato strategico mettere a disposizione una soluzione che permetterà al personale della segreteria, ogni mattina, di generare un elenco di operatori scolastici con certificazione valida e non valida attraverso una piattaforma web che dovrà, per ragioni di sicurezza, essere fruibile rigorosamente con protocollo https (Hypertext Transfer Protocol Secure), che protegge l’integrità e la riservatezza dei dati trasferiti.

La mia perplessità (o preoccupazione) risiede nelle informazioni che verranno rese disponibile al personale investito da tale mansione (che dovrà essere specificatamente incaricato al trattamento del dato non limitandosi ad un generico incarico in quanto i dati trattati sono di tipo sanitario).

Indiscrezioni presenti su media nazionali prevedono che saranno resi disponibili nome, cognome data e stato di validità della certificazione in tale data.

Con questo ridotto numero di informazioni non si evincono problemi di tutela delle informazioni rese disponibili.

Nel caso in cui, per un eccesso di zelo, si volesse anche comunicare la durata della validità della certificazione allora si configurerebbe una palese violazione della riservatezza del dato sanitario.

Per chi avesse concluso il ciclo vaccinale avrebbe una validità di 9 (12 mesi), con la sola prima dose dalle 4 alle 12 settimane, chi è guarito dall’infezione 6 mesi, per chi ha effettuato il test molecolare o antigenico 48 ore.

Questo dato permetterebbe di conoscere lo stato di salute pregresso e/o il tipo di trattamento sanitario al quale il soggetto si è sottoposto, ovviamente in forte opposizione con la tutela del dato particolare trattato.

Ricordo che il Regolamento Europeo sul Trattamento dei Dati Personali si arricchisce anche di una ulteriore specificità che pochi conoscono ovvero “sulla loro libera circolazione” ma sempre con la massima attenzione sulla riservatezza, adeguatezza e liceità del trattamento stesso.

Attendo con impazienza di conoscere nel dettaglio la piattaforma web dei Ministeri e il parere del Garante dalla Privacy.

Gianfranco Bordoni - DPO

